

**TARIFFA DEGLI ONORARI PER LA REDAZIONE DEI PIANI
DI EMERGENZA DI CUI AI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.****Delibera del Consiglio Direttivo del 21/12/2009**

Vista la "Tariffa degli onorari per le prestazioni degli Ingegneri e dei Geologi della redazione dei piani di emergenza per le situazioni di rischio idraulico di cui alla legge 225/1992" allegata alla presente si delibera che gli onorari per la redazione dei piani di emergenza per rischio incendi di interfaccia e per la redazione dei piani di emergenza per rischio idrogeologico siano da computarsi in analogia alla tariffa di cui sopra per il rischio idraulico; il compenso per un'area urbanizzata sarà commisurato al numero degli esposti secondo la tabella A, mentre il compenso per un'area periurbana o agricola sarà commisurato all'estensione dell'area esposta secondo tabella B. (per l'individuazione degli esposti si farà riferimento al *Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile*).

Tabella A	
n° esposti	compenso
non sup. a 10.000	12.394,97 €
25.000	25.822,84 €
50.000	41.316,65 €
100.000	61.974,83 €
200.000	92.962,24 €
300.000	112.329,38 €
>300.000	3744,31 € ogni 10.000 esposti

Tabella B	
area esposta [ha]	compenso
non sup. a 100	3.615,20 €
250	7.746,85 €
500	10.329,14 €
1.000	15.493,71 €
5.000	25.822,84 €
> 5,000	5,16 € ogni ha esposto

I valori intermedi vanno computati per interpolazione.

Nell'ipotesi in cui il progettista sia incaricato della redazione di più piani nel medesimo comprensorio e che debba produrre elaborati già contenuti per intero o parzialmente nel piano di emergenza principale, i compensi dovranno essere ridotti secondo un coefficiente K compreso tra 0,3 e 0,8 proporzionalmente in relazione al numero dei piani redatti e al numero degli elaborati già compresi nella redazione del piano principale.

Nell'ipotesi che al professionista venga richiesta la produzione degli elaborati in formato GIS gli onorari dovranno essere rivalutati secondo un coefficiente K1 compreso tra 1,10 e 1,20.

L'aggiornamento periodico della tariffa avviene annualmente tramite l'indice ISTAT A, tenendo presente che i valori qui espressi in valuta si intendono riferiti al 01.11.2009.

$$O = A \times [C_1 + C_n \times K_n \times K1_n] \quad (n>1)$$

nell'ambito della politica e gestione ambientale, arricchiti da competenti pareri di tecnici e politici e da foto a colori. Nell'ultimo numero (numero doppio 4-5 luglio/ottobre 1996) si può leggere un interessante dossier sulle alluvioni, con riferimento alla legge sulla difesa del suolo L. 183/89. Vi sono articoli che descrivono la situazione attuale di Firenze e Venezia, le più grandi città italiane colpite gravemente da questa calamità e attualmente ad elevato rischio potenziale. Un'altra importante iniziativa è stata quella di pubblicare gli studi, le ricerche e i lavori eseguiti nell'ambito dei Piani Regolatori delle grandi città italiane. Sono stati già pubblicati i dossier su Roma, Napoli, Palermo, Ravenna, Trieste. L'argomento viene trattato sia dal punto di vista scientifico, con descrizione degli studi di carattere fisico del territorio (geologia, idrogeologia, vegetazione, i rischi idrogeologici, ecc.), sia dal punto di vista legislativo, con commento delle leggi e normative vigenti sul territorio regionale. Vengono trattati argomenti anche a carattere prettamente tecnico, come interventi di bioingegneria per progetti di difesa dei corsi d'acqua o di invasi artificiali, con disegni e schede che riportano la tipologia progettuale degli interventi descritti. Su ogni numero della rivista l'ultima parte (chiamata "Metorici"), è dedicata all'approfondimento tecnico degli argomenti

trattati su Verde Ambiente, in riferimento alla scala italiana ed estera. Diversi numeri hanno trattato in particolare i paesaggi geologici italiani, mettendo in evidenza le caratteristiche di tipo geologico-ambientale e paesaggistico e i problemi legati allo sfruttamento delle risorse (suoli, cave, ecc.); nell'ultimo numero sono pubblicate le comunicazioni presentate al seminario su "Il governo del territorio nelle grandi città" organizzato dall'associazione Polis e tenutosi a Napoli nel marzo 1996.

Esistono poi le rubriche *Verde libri*, con presentazioni di libri o riviste sull'ambiente e *Verde notes*, con informazioni su congressi, seminari e corsi di aggiornamento.

La rivista è edita da Editoriale Verde Ambiente - EVA s.r.l., con sede legale a Roma. Il direttore responsabile è Carlo Caciari. Il Comitato scientifico annovera tanti nomi di fama nazionale e internazionale come Maurizio Clerici, Giorgio Nebbia, Lester R. Brown, Antonio Rocconi, Giuseppe Casoni, Gianfranco Merli e altri.

L'abbonamento annuale è di L. 50.000 per 6 numeri, da effettuarsi sul c/c postale n. 59951004 intestato a Editoriale Verde Ambiente EVA Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 251 - 00186 Roma; tel 06/68300856, fax 06/68300857.

TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI DEGLI INGEGNERI E DEI GEOLOGI DELLA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO IDRAULICO DI CUI ALLA LEGGE 225/1992

La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 è stata pubblicata sull'inserto legislativo di *Geologia Tecnica ed Ambientale* n. 3/92.

La legge istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi od altri eventi calamitosi (art. 1). Le attività della protezione civile sono volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio ed al soccorso delle popolazioni sinistrate; devono, inoltre, armonizzarsi con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Competenze delle Regioni (art. 12): la legge stabilisce che partecipino all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile; ed, inoltre, che provvedano alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione; in armonia con i programmi nazionali. Provvedono all'ordinamento di uffici di protezione civile ed all'organizzazione di strutture e mezzi necessari per l'espletamento delle attività, anche attraverso un apposito Comitato Regionale di Protezione Civile.

Competenze della Provincia (art. 13): assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; predispongono i piani provinciali di previsione e prevenzione e si occupano della loro attuazione. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato Provinciale della Protezione Civile.

Competenze del Prefetto (art. 14): sulla base dei programmi provinciali di previsione e prevenzione predispongono il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia e ne cura l'attuazione.

Competenze del Comune: ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile; il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile.

I programmi di previsione e prevenzione prevedono che venga elaborato un Piano di Emergenza.

Quest'ultimo è un elaborato a carattere ingegneristico-geologico che deve esaminare gli aspetti: geomorfologici, sedimentari, idrogeologici, la dinamica fluviale, il rischio idraulico e geomorfologico.

Come si può leggere nel seguito, il nuovo tariffario per ingegneri e geologi specifica molto dettagliatamente: i contenuti degli elaborati costituenti il Piano (art. 3); le attività di indagine da realizzare ed il grado di dettaglio da raggiungere (art. 4); le indicazioni necessarie per l'adeguamento dei programmi di fabbricazione e del regolamento edilizio nelle aree a rischio idrogeologico (art. 8).

Gli ultimi articoli chiariscono tutti gli aspetti legati all'onorario e le modalità di calcolo di quest'ultimo.

Il presente Tariffario è stato approvato con Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 95/96 del 24/10/96, inoltre è stato redatto di comune accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, il C.N.R. - Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche e con il C.N. degli Ingegneri.

TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI DEGLI INGEGNERI E DEI GEOLOGI NELLA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO IDRAULICO DI CUI ALLA LEGGE 225/1992

Visti:

- la legge n. 183/1989 in particolare agli art. 3 e 17 che prevedono rispettivamente il riordino del vincolo idrogeologico o lo svolgimento di attività indirizzate a garantire le condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati e i beni, nonché l'individuazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli o prescrizioni contro presunti effetti dannosi di interventi antropici;
- la legge n. 225/1992 che prevede siano poste in essere le attività relative agli interventi di emergenza da inquadrarsi entro i programmi nazionali, regionali, provinciali di previsione e prevenzione;
- la legge n. 143/1949 e successive modifiche ed integrazioni che prevede (art. 3) che siano stabiliti a discrezione gli onorari per le prestazioni richieste da studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali;
- la Circolare Min. LL. PP. n. 6679/1969 che dispone la tariffa per compensare tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio;
- il D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni, osservato che:
- il Piano di Emergenza per situazioni di rischio idraulico richiesto dai Programmi di Previsione o Prevenzione di cui alla Legge 225/1992 sopra richiamata, deve essere considerato come un elaborato a carattere ingegneristico e geologico in quanto prevede: esecuzione di studi geomorfologici e sedimentari, studi idraulici-idrogeologici finalizzati all'analisi della dinamica fluviale e a situazioni di rischio idraulico e geomorfologico connessi alla sua evoluzione, proposte programmatiche di pianificazione fisica del territorio e delle sistemazioni idrauliche, organizzazione tecnica dei sistemi di emergenza;
- lo studio e la predisposizione del Piano di Emergenza non possono essere equiparati né allo studio di piani regolatori idraulici di bacini fluviali né ad operazioni di pianificazione del territorio così come sono individuate dalla Circolare Min. LL. PP. n. 6679/1969 sopra richiamata;
- le tariffe professionali attualmente in vigore non risultano idonee a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e ai geologi incaricati della redazione dei Piani di Emergenza per le situazioni a rischio idraulico;

VIENE DEFINITA LA SEGUENTE TARIFFA PROFESSIONALE AVENTE CARATTERE NAZIONALE

Art. 1

Vengono normate le attività richieste per la stesura dei Piani di Emergenza aventi ambito territoriale: provinciale, comprensoriale (intercomunale), comunale. Invece le modalità di redazione dei Piani di Emergenza di ambito regionale e interregionale o per servizi di interesse nazionale dovranno essere specificati di volta in volta dal Committente: l'onorario da applicarsi per le corrispondenti prestazioni sarà stabilito a discrezione, per analogia con la presente tariffa.

Art. 2

Sono chiamati alla elaborazione di Piani di Emergenza ingegneri e geologi.

Art. 3

Gli elaborati costituenti il Piano di Emergenza sono i seguenti:

- a) individuazione delle situazioni di rischio idraulico e di rischio geomorfologico ad esso connesso;
- b) organizzazione tecnica del Piano di Emergenza. Il Piano di Emergenza può contemplare anche l'esecuzione della seguente attività aggiuntiva, qualora essa non sia già inserita in un Piano di Bacino previsto dalla legge 183/1989;
- c) indicazione per l'adeguamento del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio nelle aree inondabili;
- d) proposta di interventi strutturali a protezione delle piene. Tale proposta deve essere perfezionata come progetto di fattibilità di opere idrauliche o di interventi di sistemazione del territorio atti ad elevare il grado di sicurezza contro il rischio idraulico, secondo quanto definito dalla legge n. 109/1994. Per dette proposte i compensi professionali dovuti all'ingegnere ed al geologo sono quelli previsti dai rispettivi tariffari professionali.

Art. 4

L'individuazione delle situazioni di rischio idraulico e del dipendente rischio geomorfologico prevede le seguenti attività da condursi, a meno che non sia altrimenti giustificato, come specificato dalle linee guida per la redazione dei Programmi di Previsione e Prevenzione emanate dal Dipartimento di Protezione Civile:

- a1 - delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili;
 - a2 - censimento degli elementi a rischio e riconoscimento della loro vulnerabilità;
 - a3 - predisposizione degli scenari di evento.
- Nell'esecuzione delle indagini e nella rappresentazione dei risultati degli studi è richiesto il grado di dettaglio tipico della cartografia in scala 1:2.000 o 1:5.000.

Art. 5

La delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili richiede le seguenti elaborazioni:

- inquadramento della dinamica fluviale su base geomorfologica e sedimentologica;
- perimetrazione, mediante studio geomorfologico, delle aree assoggettabili a inondazione e a movimenti franosi;
- studio idrogeologico finalizzato alla caratterizzazione statistica delle condizioni di piena nei corsi d'acqua insistenti sul territorio d'interesse;
- censimento e valutazione dello stato di consistenza dei sistemi strutturali a protezione delle piene;
- riconoscimento delle aree storicamente vulnerabili;
- perimetrazione, mediante studio idraulico, delle aree inondabili.

Le elaborazioni statistiche e di modellistica matematica richieste per l'approfondimento dello studio debbono essere stabilite in accordo con il Committente e debbono essere riportate nel Disciplinare di incarico.

Per l'uso di metodi o modelli di calcolo particolarmente onerosi può essere ammesso un aumento fino al 100% della tariffa professionale rispetto a quanto specificato nei seguenti art. 9 e 10 per prestazioni di categoria "a".

Le prospettive geologiche dirette ed indirette, le analisi sedimentologiche, i rilievi topografici e qualsiasi altro risultato necessari o per la definizione delle caratteristiche tecniche del sito, debbono essere forniti dal Committente ovvero tali attività, se eseguibili dai Professionisti incaricati, in quanto rientranti tra le competenze professionali, saranno compensate a parte secondo le tariffe professionali in vigore; nel caso in cui le predette attività rientrino tra quelle imprenditoriali si procederà ad appaltarle secondo le vigenti disposizioni di legge, attribuendo ai professionisti incaricati la Direzione Lavori.

Art. 6

L'organizzazione tecnica del Piano di Emergenza consiste nella redazione dei seguenti elaborati che, ove giustificato, possono essere in parte o completamente omessi:

- b1 - predisposizione degli elementi tecnici della Procedura di Allarme;
- b2 - progettazione della Unità Locale di Crisi;
- b3 - supporto tecnico ai Programmi di Informazione per la cittadinanza.

Art. 7

La predisposizione degli elementi tecnici della Procedura di Allarme consiste nella individuazione degli Enti o Organizzazioni capaci di fornire al Committente indicazioni sullo stato dei precursori di piena e nella valutazione della utilità di tali informazioni e del tempo di preannuncio da esse garantito. Risultano escluse da questa attività la realizzazione di modelli manometrici per il preannuncio delle piene che, qualora richiesti, dovranno essere compensati a parte con tariffe a discrezione, e il progetto di sistemi strutturali di monitoraggio che dovranno essere compensati a percentuale, ricadendo tali lavori nella classe IV cat. C dell'Art. 14 della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti (legge 143/1949) o, per la parte geologica, nella classe III dell'art. 21 della Tariffa Professionale dei Geologi (D.M. 18 novembre 1971).

La progettazione dell'Unità Locale di Crisi prevede che, in accordo con il Committente, vengano fissati i compiti e le funzioni dei membri di tale unità, stilando a tal fine un manuale di comportamento.

Il supporto tecnico dei Programmi di Informazione per la cittadinanza prevede che sia predisposta una nota informativa contenente tutte le indicazioni da trasmettere riguardo l'evoluzione degli eventi ed i comportamenti da assumere per la messa in sicurezza delle persone e dei beni nelle diverse fasi dell'emergenza.

Art. 8

Le indicazioni per l'adeguamento del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio nelle aree a rischio comprende la redazione di carte tecniche riguardanti la modalità d'uso del suolo, la densità abitativa e le caratteristiche degli edifici, i requisiti di sicurezza delle linee di distribuzione di acqua, energia, telecomunicazioni, ecc., o le condizioni di operatività dei servizi di trasporto e allontanamento dei rifiuti, ecc.

Art. 9

Tutti i compensi delle attività non ancora definiti dalle esistenti tariffe professionali vengono stabiliti qui di seguito.

Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un'area urbanizzata è commisurato al numero dei residenti nell'area riconosciuta come inondabile. Gli onorari di base sono individuati nella Tabella A.

Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza

per un'area pedurbana o agricola è commisurato all'estensione dell'area riconosciuta come inondabile. Gli onorari di base sono individuati nella Tabella B.

Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un'area composta si calcola come somma dei compensi relativi alle singole aree che la costituiscono. Nei casi dubbi il compenso verrà computato secondo il criterio che risulta più favorevole al Professionista.

Ai Professionisti incaricati della redazione del Piano di Emergenza, visti come un unico Professionista, verrà corrisposto l'unico compenso sopra definito da ripartirsi fra le diverse figure professionali, in base al piano di collaborazione convenuto al momento dell'incarico.

Art. 10

L'onorario complessivo dovuto al Professionista, costituito come è definito al precedente art. 9 risulta suddiviso tra le categorie di prestazioni parziali nel modo seguente:

- a) individuazione delle situazioni di rischio: 70%
- b) organizzazione tecnica del Piano di Emergenza: 30%.

Il Committente può affidare al Professionista l'elaborazione parziale del Piano di Emergenza limitata alla parte "a" o "b" in tal caso, la tariffa a percentuale per ogni incarico parziale dovrà essere maggiorata del 25%.

Il compenso per l'esecuzione dell'attività "a" - indicazioni per l'adeguamento del programma di fabbricazione o regolamento edilizio delle aree inondabili" va commisurato in analogia a quanto disposto dalla Circolare Min. LL. PP. 6679/1969, art. 7 - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio.

Il compenso per l'esecuzione dell'attività "b" - proposta di interventi strutturali a protezione delle piene" va commisurato alla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri di cui alla legge 143/1949 e successivo modifiche ed integrazioni e, per la parte geologica, alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi di cui al D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni.

Art. 11

In aggiunta agli onorari indicati nella presente tariffa spettano al Professionista i compensi valutati in ragione di tempo, che vanno computati a vacanza oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento principale di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e specificatamente quelli richiesti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 5;
- b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi con il Committente, o con altri nel di lui interesse;
- c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno.

Gli onorari a vacanza spettano al Professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre a un compenso per ogni aiuto.

Gli onorari a vacanza sono stabiliti nella misura:

- a) di £ 110.000/ora per il Professionista;
- b) di £ 73.500/ora per i suoi aiuti laureati, iscritti all'albo;
- c) di £ 35.000/ora per ogni altro aiuto di concerto.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore per ogni giornata di 24 ore.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50%.

Art. 12

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è di loro

al Professionista per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, del personale di ufficio, di cancelleria, di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

In aggiunta, il Comitato deve sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese:

a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza, nonché il trasporto fuori studio professionale sostenuto da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;

b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei libri di uffici pubblici o privati, dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di liquidazione da parte degli Ordini professionali;

c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti le prime tre copie, di traduzione di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegatura di fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;

d) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;

e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche, amministrative, loggisti ecc.

Le spese di viaggio su ferrovia, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per wagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il Professionista incaricato e i suoi sostituti, o della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese per permanenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 13

Il Professionista ha la facoltà di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli Art. 11 e 12 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a perennuale.

In caso di disaccordo col Comitato la perennuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio Dell'Ordine.

La fornitura di prodotti informatici, files grafici o numerici, prodotti dal Professionista per la stampa degli elaborati finali è prevista a richiesta dal Comitato con un compenso del 2% del costo di digitalizzazione di tali dati.

Art. 14

Salvo accordi speciali fra le parti per la proprietà di quanto prodotto dal Professionista, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti d'autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda la cessione di modelli di calcolo e di altri strumenti o prodotti per i quali il Professionista vanta diritti di proprietà intellettuale per brevetti o cessioni ottenute in proprio e simili. Le acquisizioni di questi prodotti deve essere definita, caso per caso, con accordi diretti tra le parti.

La tutela della fedeltà messa in opera dal Piano di Emergenza, approvato dal Comitato, spetta esclusivamente al Progettista.

Art. 15

Per la rateizzazione del compenso si possono considerare le seguenti percentuali:

- 10% all'affidamento dell'incarico;
- 30% alla consegna dell'elaborato "a" di cui all'art. 3;
- 20% alla consegna dell'elaborato "b" di cui all'art. 3;
- 10% all'approvazione del Comitato;
- 10% e conguaglio a saldo non oltre 1 anno dalla consegna dell'elaborato definitivo.

Nel caso di incarico parziale la rateizzazione del compenso sarà stabilita per analogia a quanto sopra specificato.

Art. 16

Quando non è stabilito specificatamente dalla presente tariffa si ritiene definito dalle norme di cui alla legge n. 143/1949 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni.

Tabella A

Onorari base da applicarsi per la redazione dei Piani di Emergenza Interessanti aree urbanizzate

NT abitanti residenti nell'area inondabile	Compenso in Migliaia di Lire
non superiore a 10.000	24.000
25.000	30.000
50.000	40.000
100.000	120.000
200.000	160.000
300.000	210.000

I valori intermedi vanno composti per interpolazione

Il compenso per Piani di Emergenza Interessanti aree con più di 300.000 abitanti viene valutato nella misura di € 7.250.000 ogni 10.000 abitanti

Tabella B

Onorari base da applicarsi per la redazione dei Piani di Emergenza Interessanti aree periurbane o agricole

Estensione dell'area inondabile in ha	Compenso in Migliaia di Lire
non superiore a 100	7.000
250	15.000
500	20.000
1.000	30.000
5.000	50.000

I valori intermedi vanno composti per interpolazione

Il compenso base per Piani di Emergenza Interessanti aree di dimensioni superiori a 5.000 ha viene valutato nella misura di € 10.000/ha